

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati il 22 aprile 1998, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge

d'iniziativa dei deputati CAPARINI, ALBORGHETTI, APOLLONI, BAGLIANI, BALLAMAN, BALOCCHI, BARRAL, BIANCHI CLERICI, BOSCO, CALZAVARA, CAVALIERE, CÈ, CHIAPPORI, CHINCARINI, DALLA ROSA, FAUSTINELLI, FONTAN, FRIGERIO, GNAGA, MARTINELLI, RODEGHIERO, ROSSI Oreste, SANTANDREA, STEFANI, STUCCHI e VASCON (1236); VELTRI, NIEDDA, PISCITELLO, BRANCATI, PRESTAMBURGO, LUMIA, SICA, COLOMBO Furio, BONITO, CAMBURSANO, CENNAMO, CENTO, GALDELLI, LENTO, PERUZZA, PEZZONI, ROTUNDO e SCHMID (3612); BERLUSCONI, PISANU, MARZANO, CALDERISI, PRESTIGIACOMO, REBUFFA, BERTUCCI e DI LUCA (4410); PISCITELLO, DANIELI e SCOZZARI (4488)

(V. Stampati Camera nn. 1236, 3612, 4410 e 4488)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 27 aprile 1998

Norme in materia di conflitti di interesse

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. I titolari di cariche di Governo, nell'esercizio delle loro funzioni, devono dedicarsi esclusivamente alla cura degli interessi pubblici; essi hanno l'obbligo di astenersi da ogni atto idoneo ad influenzare specificamente, in virtù dell'ufficio ricoperto, i propri interessi.

2. Ai sensi della presente legge sono titolari di cariche di Governo il Presidente del Consiglio dei ministri, i Ministri e i Sottosegretari di Stato.

3. Le disposizioni della presente legge si applicano altresì ai seguenti soggetti:

a) commissari straordinari del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

b) amministratori nominati dallo Stato o da enti pubblici nelle società di cui all'articolo 2458 del codice civile e nelle società per le quali sono stati esercitati i poteri speciali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *d)*, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474;

c) amministratori delle società di interesse nazionale di cui all'articolo 2461 del codice civile;

d) presidenti e componenti delle Autorità di controllo e di garanzia.

Art. 2.

1. I soggetti di cui all'articolo 1 non possono:

a) ricoprire cariche o uffici pubblici diversi dal mandato parlamentare e non inerenti alla funzione svolta;

b) ricoprire cariche o uffici in enti di diritto pubblico, anche economici, in impre-

se o società a prevalente partecipazione pubblica, in imprese che abbiano rapporti di concessione con pubbliche amministrazioni, in enti soggetti al controllo pubblico, salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, lettere *b)* e *c)*;

c) esercitare attività professionali in Italia o all'estero; per la durata della carica deve essere interrotto ogni rapporto giuridico ed economico eventualmente esistente, anche per interposta persona, con studi professionali italiani o esteri;

d) esercitare attività di impiego pubblico o privato;

e) esercitare, anche per interposta persona, attività imprenditoriali private o ricoprire comunque incarichi di amministrazione o controllo in società, italiane o estere, salvo quanto previsto all'articolo 1, comma 3, lettere *b)* e *c)*, ovvero assumere per esse consulenze o incarichi arbitrari;

f) stipulare, anche per interposta persona, contratti relativi agli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, emanato con decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, ad esclusione dei contratti concernenti titoli di Stato.

2. I dipendenti pubblici e privati, che assumono le cariche di cui all'articolo 1, sono collocati in aspettativa con decorrenza dalla data di assunzione della carica senza pregiudizio della propria posizione professionale e di carriera. Si applicano le disposizioni concernenti l'aspettativa per mandato parlamentare vigenti nei rispettivi ordinamenti.

3. Gli incarichi e le funzioni indicati alle lettere *b)*, *c)* ed *e)* del comma 1 cessano dalla data di assunzione della carica e non possono, per la durata della carica del titolare, rendere alcuna forma di retribuzione o di vantaggio ad essi connessi. Le attività di cui alle lettere *e)* ed *f)* del comma 1 sono vietate anche qualora siano esercitate all'estero.

4. L'accertamento delle situazioni di incompatibilità di cui al presente articolo è effettuato dal Presidente della Camera cui appartiene l'interessato entro trenta giorni dalla assunzione della carica. Quando l'interessato non è membro del Parlamento, l'accertamento è effettuato dal Presidente del Senato della Repubblica.

Art. 3.

1. In caso di violazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, entro trenta giorni dall'accertamento delle situazioni di incompatibilità, previsto dal comma 4 del medesimo articolo 2, sono disposte:

a) la rimozione o la decadenza dalla carica o dall'ufficio da parte dell'amministrazione competente, dell'ente o dell'impresa;

b) la risoluzione del rapporto di impiego pubblico o privato;

c) la sospensione dall'abilitazione professionale, con comunicazione della decisione agli ordini professionali, per gli atti di loro competenza.

2. Se l'attività imprenditoriale non è esercitata in forma societaria ed è soggetta ad autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla osta, permesso o altro atto di consenso comunque denominato o si svolge in regime di concessione, il relativo provvedimento è revocato dall'amministrazione pubblica competente, ai sensi del comma 1.

Art. 4.

1. Entro cinque giorni dalla assunzione della carica, i soggetti di cui all'articolo 1 comunicano agli organi parlamentari competenti, secondo quanto stabilito dall'articolo 2, comma 4, se ricoprono incarichi o uffici ovvero svolgano una delle altre attività di cui all'articolo 2 e, in caso affermativo, quali siano gli incarichi e gli uffici ricoperti o le attività svolte.

2. Entro quaranta giorni dalla assunzione della carica, i soggetti di cui all'articolo 1 comunicano all'Autorità garante della concorrenza e del mercato e alla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) tutti i dati concernenti le attività economiche di cui siano stati titolari o di cui abbiano controllato, anche indirettamente, la gestione nei dodici mesi precedenti l'assunzione della carica, ivi compresi quelli relativi alle posizioni di controllo di imprese o gruppi di imprese, ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, o, se si tratti di imprese esercenti mezzi di comunicazione di massa, ai sensi dell'articolo 37 della legge 6 agosto 1990, n. 223. Essi sono tenuti ad analoghe comunicazioni per ogni successiva variazione dei dati in precedenza forniti. Le competenze attribuite dalla presente legge all'Autorità garante della concorrenza e del mercato e all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni sono esercitate dalla CONSOB quando si riferiscono ai presidenti ed ai componenti delle Autorità indipendenti, di controllo e di garanzia, di cui all'articolo 1, comma 3, lettera *d*).

3. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato accerta, tenendo conto delle eventuali precisazioni degli interessati e di ogni altro elemento, se le attività economiche di loro pertinenza siano rilevanti ai sensi della presente legge. Tali attività sono rilevanti qualora:

a) il patrimonio relativo alle attività economiche e finanziarie a carattere imprenditoriale dei soggetti di cui all'articolo 1 sia almeno pari a lire 15 miliardi, aumentati degli incrementi disposti dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, in applicazione dell'articolo 16, comma 1, della legge 10 ottobre 1990, n. 287;

b) si tratti di impresa esercente mezzi di comunicazione di massa, indipendentemente da qualunque parametro dimensionale.

4. L'interessato, ovvero il gestore di cui all'articolo 7, possono chiedere in ogni momento che l'Autorità garante della concor-

renza e del mercato accerti se la rilevanza delle attività economiche sia venuta meno.

5. Sono nulli di diritto i contratti e gli altri atti, posti in essere dopo la data di assunzione della carica, che determinano, in favore dei soggetti di cui all'articolo 1 della presente legge, le condizioni di cui all'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, in riferimento alle attività economiche di cui al presente articolo.

Art. 5.

1. Le attività economiche di cui i soggetti indicati all'articolo 1 hanno la titolarità o il controllo anche per interposta persona, quando risultino rilevanti ai sensi dell'articolo 4, comma 3, devono essere esercitate secondo criteri e in condizioni di effettiva separazione gestionale, in modo da evitare qualsiasi ingerenza ovvero influenza di fatto da parte dell'interessato.

2. Le attività economiche concernenti i mezzi privati di comunicazione e diffusione delle notizie e del pensiero, di cui l'interessato abbia la titolarità o il controllo anche per interposta persona, sono sempre soggette al regime di cui al comma 1. Esse, inoltre, devono essere gestite in conformità ai principi stabiliti dall'articolo 1, comma 2, della legge 6 agosto 1990, n. 223, nonché dalla presente legge, in modo che non sia favorito l'interesse del titolare mediante forme di sostegno privilegiato in violazione dei principi del pluralismo, dell'obiettività e dell'imparzialità dell'informazione.

Art. 6.

1. Quando ricorrono le condizioni stabilite dall'articolo 4, comma 3, il controllo e l'adozione delle misure conseguenti sono di competenza dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato nonchè, per il settore di riferimento, dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con le modalità previste dalla presente legge.

2. Le Autorità di controllo e di garanzia di cui alla presente legge, secondo le rispettive competenze e per l'espletamento delle funzioni ad esse attribuite dalla legge stessa, possono chiedere a qualsiasi organo della pubblica amministrazione, e ad ogni altro soggetto pubblico o società privata nei limiti di competenza consentiti dall'ordinamento, i dati e le notizie concernenti la materia disciplinata dalla presente legge, avvalendosi dei poteri ad esse attribuiti dalla normativa vigente.

3. Per l'espletamento delle indagini, delle verifiche e degli accertamenti che ritengano opportuni, le Autorità di controllo e di garanzia di cui alla presente legge possono avvalersi della collaborazione di amministrazioni ed enti pubblici nonché, ove necessario, di esperti altamente qualificati, che non abbiano o non abbiano avuto rapporti contrattuali a contenuto patrimoniale con l'interessato ovvero non abbiano o non abbiano ricevuto incarichi di collaborazione o consulenza da parte dell'interessato medesimo. L'applicazione del presente comma non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

4. Quando le Autorità di controllo e di garanzia di cui alla presente legge, nell'esercizio delle rispettive funzioni, accertano la sussistenza di cespiti e attività non dichiarati ai sensi dell'articolo 4, ne informano immediatamente l'interessato. Si applicano gli articoli 7 e seguenti.

5. Le Autorità di controllo e di garanzia di cui alla presente legge danno comunicazione ai Presidenti delle Camere delle situazioni accertate ai sensi del comma 4.

Art. 7.

1. Quando ricorrono le condizioni stabilite dall'articolo 4, comma 3, entro quarantacinque giorni dalla data di assunzione della carica l'interessato decide l'alienazione totale o parziale delle attività economiche ovvero il trasferimento delle stesse ad un *trust* istituito a norma della Convenzione sulla

legge applicabile ai *trusts* e sul loro riconoscimento, adottata a L'Aja il 1° luglio 1985, ratificata ai sensi della legge 16 ottobre 1989, n. 364, e comunica le decisioni all'Autorità garante della concorrenza e del mercato; informa altresì la medesima Autorità in ordine alle condizioni di alienazione, in modo che sia impedita l'alienazione simulata. Il *trustee*, di seguito denominato «gestore», è scelto all'interno di una lista predisposta dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato tra gli iscritti all'albo dei gestori di cui al comma 4. Possono essere nominati due gestori, che agiscono congiuntamente. I soggetti di cui all'articolo 1 non possono avere partecipazioni nè il controllo, ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, dell'attività del gestore, che è tenuto alla piena ed effettiva indipendenza e non può fornire all'interessato alcuna comunicazione in ordine alla gestione, se non quelle previste dall'articolo 8, comma 3. Le attività economiche non alienate nel termine di quarantacinque giorni sono comunque trasferite ad un *trust*; in tali casi, l'interessato può richiedere, all'atto del trasferimento, che il gestore, ove lo ritenga opportuno, prosegua e concluda l'operazione di alienazione avviata nel periodo precedente.

2. Alla scadenza del termine di cui al comma 1, se il contratto di trasferimento non è stipulato ovvero è stata accertata un'alienazione simulata, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con propria deliberazione, dichiara che sussiste la situazione di incompatibilità. La deliberazione è trasmessa al Presidente della Repubblica, ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei ministri per l'adozione delle determinazioni di loro competenza. I Presidenti delle Camere rimettono la questione alle rispettive Assemblee. La deliberazione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato è pubblicata, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, entro dieci giorni dall'adozio-

ne della deliberazione di cui al comma 2, individua il gestore del patrimonio del titolare della carica, definisce il contratto di trasferimento e ne trasmette copia, per l'adesione, al gestore. Dalla data dell'adesione decorrono gli effetti del contratto non stipulato dal titolare del patrimonio. Sono revocati di diritto dall'ufficio i soggetti di cui all'articolo 1, comma 3, nei cui confronti sia stata dichiarata l'incompatibilità.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo conforme parere della CONSOB, è pubblicato ogni tre anni l'albo dei gestori, aventi sede in uno Stato membro dell'Unione europea, ammessi allo svolgimento delle attività di gestione di cui alla presente legge. L'iscrizione all'albo dei gestori comporta l'obbligo di accettazione dell'atto unilaterale di nomina irrevocabile conferita ai sensi del comma 1 per la durata della permanenza in carica dell'interessato. Con regolamento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato sono stabiliti i requisiti di affidabilità e professionalità per l'iscrizione all'albo.

5. I contratti di trasferimento sono stipulati in conformità ai modelli deliberati in via generale dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato e sono ad essa trasmessi in copia. Essi contengono, in particolare, la dichiarazione sotto la propria responsabilità di entrambe le parti, attestante la reciproca indipendenza. L'efficacia del contratto di trasferimento della titolarità dell'attività è sospesa fino a che, nei quindici giorni successivi alla trasmissione, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato non abbia verificato la corrispondenza ai modelli deliberati e la reciproca indipendenza delle parti. Quando la verifica ha esito negativo, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato ne informa l'interessato e gli organi parlamentari competenti.

6. Alle controversie concernenti l'attività del gestore, individuato ai sensi del comma 1, si applica, in materia di attribuzione della

giurisdizione, la disposizione dell'articolo 17, terzo comma, della Convenzione firmata a Bruxelles il 27 settembre 1968, ratificata ai sensi della legge 21 giugno 1971, n. 804.

7. Restano ferme le disposizioni vigenti relative agli effetti dello stato di insolvenza e alle procedure concorsuali a garanzia dei creditori, con riferimento allo stato dell'attivo e del passivo di ciascuno dei cespiti trasferiti.

Art. 8.

1. Il gestore ha l'obbligo di accertare, alla data di sottoscrizione del contratto di trasferimento, il valore economico complessivo del patrimonio trasferito e dei singoli complessi di cespiti in esso inclusi.

2. Il gestore agisce nel rispetto dei principi di cui alla presente legge, dei criteri di correttezza e diligenza e nell'interesse del patrimonio amministrato. Al gestore è vietato comunicare all'interessato, anche per interposta persona, la natura e l'entità degli investimenti e dei disinvestimenti effettuati.

3. I soggetti di cui all'articolo 1 non possono chiedere o ricevere dal gestore informazioni concernenti la natura e l'entità delle attività di gestione. Essi hanno diritto di conoscere, per il tramite dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, ogni novanta giorni, il risultato economico complessivo dell'amministrazione, ricevendo ogni semestre il reddito del loro patrimonio, che non può superare il miliardo di lire.

4. Le istruzioni fornite e gli atti di disposizione effettuati dall'interessato durante lo svolgimento dell'attività di gestione sono nulli di diritto, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 12.

5. Alla data di cessazione dalla carica, il gestore rende all'interessato il conto della gestione.

Art. 9.

1. La falsità della dichiarazione resa dal gestore ai sensi del secondo periodo del comma 5 dell'articolo 7 è punita con la reclusione fino a due anni e con la multa da lire 20 milioni a lire 600 milioni. La condanna importa l'applicazione delle pene accessorie previste dagli articoli 28, 30, 32-*bis* e 32-*ter* del codice penale, nonché la pubblicazione della sentenza su almeno due quotidiani, di cui uno economico, a diffusione nazionale.

2. Ai gestori che violano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 8 ovvero ostacolano l'esercizio delle funzioni dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 10 milioni a lire 300 milioni.

3. La sanzione di cui al comma 2 è irrogata dal Presidente del Consiglio dei ministri con decreto motivato, su proposta dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su richiesta dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, tenuto conto della natura della violazione e degli interessi coinvolti, può stabilire le forme di pubblicità del provvedimento, ponendo le relative spese a carico dell'autore della violazione. Alla sanzione di cui al comma 2 non si applica l'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 10.

1. È assicurata la neutralità fiscale delle operazioni di dismissione o di trasferimento tra l'interessato e il gestore alla data iniziale e a quella finale di cessazione dall'incarico o dalla carica ricoperta.

2. Il gestore, anche se non è residente in Italia, è comunque soggetto passivo di imposta ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto

del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. Nel caso in cui sia previsto un compenso al gestore, detto compenso costituisce reddito. L'interessato non può comunque dedurre dal proprio reddito somme o compensi corrisposti al gestore per la gestione delle proprie attività.

4. Al patrimonio trasferito si applica il trattamento fiscale delle plusvalenze, da calcolare al momento della cessazione dall'ufficio.

Art. 11.

1. Se sussiste il grave ed attuale rischio che l'esercizio delle attività economiche non si svolga secondo i criteri stabiliti dalla presente legge ed in condizioni di effettiva indipendenza dall'interessato, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato diffida il gestore ad adottare le misure occorrenti per rimuovere tale rischio. In caso di persistente inosservanza, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato può revocare il gestore, informandone l'interessato, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 8. In tali casi, il titolare del patrimonio indica un altro soggetto iscritto all'albo di cui all'articolo 7, comma 4. Se si tratta di imprese esercenti mezzi di comunicazione di massa, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato deve preventivamente acquisire il parere e le proposte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in ordine alle misure da adottare; in caso di urgenza, trascorso un breve termine, provvede autonomamente in via provvisoria.

Art. 12.

1. Quando le attività economiche di cui alla presente legge concernono il settore delle comunicazioni di massa, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni accerta se i criteri e le condizioni di effettiva indi-

pendenza gestionale risultino soddisfatti, anche in riferimento ai principi stabiliti dall'articolo 1, comma 2, della legge 6 agosto 1990, n. 223, in modo che non sia favorito l'interesse del titolare mediante forme di sostegno privilegiato in violazione dei principi del pluralismo, dell'obiettività e dell'imparzialità dell'informazione. A tal fine utilizza i propri uffici nonchè i comitati regionali per le comunicazioni.

2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 11, nei casi di reiterata violazione delle disposizioni della presente legge, e del principio fondamentale di cui all'articolo 5, comma 2, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni dispone i necessari accertamenti, assicura le prove e contesta gli addebiti al soggetto esercente l'impresa privata di comunicazione di massa, assegnando un termine non superiore a quindici giorni per la produzione di elementi giustificativi o per la predisposizione di misure correttive. Decorso detto termine, ovvero quando gli elementi giustificativi risultino inadeguati o le misure correttive insoddisfacenti, l'Autorità diffida l'impresa a desistere dal comportamento ascrittale, entro un termine non superiore a quindici giorni. Qualora il comportamento stesso persista, l'Autorità può irrogare all'impresa una sanzione amministrativa pecuniaria, commisurata all'entità e alla durata dell'infrazione, fino ad un ammontare massimo corrispondente al 10 per cento dell'introito proveniente dalla vendita di spazi pubblicitari dell'ultimo mese. Qualora dalle predette violazioni possa derivare un immediato pregiudizio al pluralismo, all'obiettività e all'imparzialità dell'informazione, l'Autorità può contestare gli addebiti nella medesima diffida, intimando a desistere immediatamente dalla condotta lesiva degli anzidetti principi; in caso di persistenza può irrogare la sanzione pecuniaria in via d'urgenza.

3. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni può disporre che la notizia delle misure adottate sia pubblicata dagli organi di stampa e inserita nei notiziari delle emittenti radiotelevisive pubbliche e private; in

tal caso, la pubblicazione e la trasmissione avvengono a spese dell'interessato.

4. Per le sanzioni amministrative conseguenti alle violazioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto non diversamente previsto, le disposizioni contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.

Art. 13.

1. I soggetti di cui all'articolo 1 hanno l'obbligo di astenersi dal voto su deliberazioni attinenti alla carica ricoperta e dall'adozione degli atti di rispettiva competenza quando essi possono coinvolgere, direttamente o indirettamente, interessi propri per quanto di loro conoscenza. Lo stesso obbligo deve essere osservato in caso di interessi, noti al titolare della carica, propri del coniuge o dei parenti entro il secondo grado.

2. Sulla sussistenza dell'obbligo di astensione del Presidente del Consiglio dei ministri e dei ministri delibera, quando vi è contestazione, il Consiglio dei ministri; per i Sottosegretari di Stato ed i commissari straordinari del Governo provvede il Presidente del Consiglio dei ministri; per gli altri soggetti di cui all'articolo 1, comma 3, decidono gli organi parlamentari competenti ad accertare la sussistenza delle situazioni di incompatibilità, ai sensi dell'articolo 2, comma 4.

3. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni esprimono pareri e indirizzi, su richiesta del Presidente del Consiglio dei ministri o d'ufficio, su iniziative legislative, regolamentari o amministrative riguardanti la materia oggetto della presente legge e segnalano al Presidente della Repubblica, ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei ministri le problematiche connesse alla materia oggetto della presente legge che

richiedano interventi legislativi, regolamentari o amministrativi.

4. Ogni determinazione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato e dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nella materia di cui alla presente legge, deve essere motivata ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

5. Gli atti di accertamento di competenza delle Autorità di controllo e di garanzia di cui alla presente legge sono impugnabili dinanzi alla Corte di cassazione, presieduta dal primo presidente e composta da quattro giudici estratti a sorte all'inizio di ogni anno giudiziario fra tutti i magistrati della Corte. La Corte decide nei sessanta giorni successivi alla proposizione del ricorso.

6. Quando una determinazione, adottata ai sensi della presente legge, concerne l'applicazione di sanzioni, il provvedimento è adottato dai presidenti delle Autorità di controllo e di garanzia cui sono attribuite competenze dalla presente legge, riuniti in conferenza tra loro, salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, ultimo periodo.

